

# INFORMATIVA SULLA VERIFICA DEL GREEN PASS

(articoli 13 e 14, Regolamento UE 2016/679 "GDPR")

## CHI SIAMO

**TITOLARE DEL TRATTAMENTO:** **Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico**

**Centrale**

Sede:

Molo S. Maria - 60121 Ancona (AN)

Tel./Fax:

+39.071207891 / +39.0712078940

e-mail:

[info@porto.ancona.it](mailto:info@porto.ancona.it)


Sito web:

<https://www.porto.ancona.it/>

Certificazione verde  
COVID-19



EU Digital Covid Certificate



**RESPONSABILE PROTEZIONE DATI:** Morolabs Srl - Riferimento: Avv. Massimiliano Galeazzi

Tel. / FAX:

071.9030585 / 071.2210025

e-mail:

[privacy@porto.ancona.it](mailto:privacy@porto.ancona.it)

## COSA PREVEDE LA DISCIPLINA?

La disciplina prevista per il contenimento del virus SARS-CoV-2 stabilisce la necessità di possesso della **"CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19"** (o Green Pass) da parte di chiunque svolga una attività lavorativa nel settore pubblico e privato, oltreché per chiunque richieda di fare accesso ai pubblici uffici, ad esclusione di chi compri l'esenzione dalla campagna vaccinale secondo i criteri indicati dal Ministero della Salute.

Dal 15 febbraio 2022, inoltre, la disciplina prevede il possesso della **"CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 RAFFORZATA"** (o Super Green Pass) per tutti gli over 50 che lavorano in luoghi pubblici e privati, pertanto, il possesso del Super Green Pass è considerato requisito essenziale per poter lavorare.

L'obbligo di vaccinazione non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate o per immunizzazione a seguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante. In tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita.

Il Titolare del trattamento è tenuto per legge ad effettuare le verifiche di tali requisiti.

Per chi presta attività lavorativa, la mancanza del suddetto Green Pass integra una specifica e autonoma ipotesi di **"assenza ingiustificata"** con previsione di sospensione del rapporto di lavoro fino alla presentazione della certificazione e, comunque, non oltre la fine del periodo di emergenza. La sospensione, ad ogni modo, non comporta conseguenze disciplinari e il lavoratore mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro anche se, nei casi di assenza ingiustificata e di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. I recenti aggiornamenti diretti alla semplificazione e razionalizzazione delle verifiche alle certificazioni verdi COVID-19 nei luoghi di lavoro, rimette alla libera scelta del lavoratore la possibilità di consegnare al datore di lavoro, o all'eventuale "utilizzatore", copia della propria certificazione, in formato digitale o cartaceo.

## COSA COMPORTA PER L'INTERESSATO?

L'interessato, su richiesta del **"Verificatore"**, è tenuto ad esibire la Certificazione e un proprio documento di identità in corso di validità, qualora sia richiesto. L'assenza della Certificazione Verde COVID-19, salvo l'esenzione prevista, comporta l'impossibilità di accedere ai pubblici uffici e/o al luogo di lavoro e, in tal caso, produrrà gli effetti e le sanzioni previste dalla disciplina. Il Verificatore può effettuare il controllo di dati personali comuni e particolari (nome e cognome, data di nascita e identificativo univoco del certificato, semplice o rafforzato), ovvero la corrispondenza tra i dati anagrafici presenti nel documento d'identità e quanto visualizzato dalla App **"VerificaC19"**<sup>1</sup>, dopo aver decodificato il sigillo (o QR-code)<sup>2</sup> al fine di verificare il legittimo possesso della Certificazione stessa. Soltanto nel caso di corrispondenza dei dati tra App e

<sup>1</sup> Applicazione messa a disposizione dal Governo, in concerto con l'Autorità Garante, per effettuare le verifiche, aggiornata per l'ipotesi di Green Pass rafforzato.

<sup>2</sup> Ai sensi di cui al combinato disposto degli artt. 9-bis, c.4, secondo periodo, del d.l. 52 del 2021 e 13, c.4 del d.P.C.M. 17 giugno 2021, è consentito il trattamento dei dati personali consistente nella verifica, da parte dei soggetti di cui all'art. 13, c.2, dell'identità dell'intestatario della certificazione verde, mediante richiesta di esibizione di un documento di identità.

documento di identità, il Verificatore permetterà l'accesso. Il processo di verifica consente di effettuare esclusivamente le operazioni di consultazione e visualizzazione dei dati. Gli esiti delle verifiche, relative al possesso o meno di una Certificazione Verde COVID-19 in corso di validità, restituiti dalla Piattaforma nazionale-DGC, non saranno in alcun modo conservati nel sistema informativo, tuttavia, il Titolare del trattamento, nel caso in cui il tentativo di accesso sia connesso a motivi di lavoro, potrà gestire l'informazione relativa all'esito negativo della verifica al fine di effettuare le comunicazioni previste al datore di lavoro.

L'interessato, qualora abbia fatto richiesta di consegnare al Titolare del trattamento copia della propria certificazione verde COVID-19, per tutta la durata della relativa validità, sarà esonerato dai controlli quotidiani in ambito lavorativo da parte del Titolare, che comunque verificherà periodicamente la validità della stessa.

### **COME SONO TRATTATI I MIEI DATI PERSONALI?**

Il trattamento di dati connesso al controllo della Certificazione Verde COVID-19 è effettuato in conformità ai principi della disciplina sulla protezione dei dati personali, poiché limitato alla sola verifica di autenticità, validità e integrità della certificazione verde COVID-19 presentata dall'interessato.

L'attività di verifica comporta il trattamento dei dati personali degli interessati senza raccolta o conservazione di alcun dato personale e senza possibilità di conservare il QR-code, salvo non vi sia richiesta in tal senso da parte dell'interessato stesso. Tuttavia, i dati identificativi e l'esito negativo del controllo (mancanza o invalidità della Certificazione Verde), che sono registrati per documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali, possono essere conservati fino al termine dello stato d'emergenza previsto dalle autorità pubbliche competenti. È fatta salva la conservazione per un periodo superiore in relazione a richieste della pubblica autorità. I dati raccolti, tramite la consegna della copia della certificazione verde COVID-19, e successivamente trattati, sono conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità sopra menzionate.

La App per smartphone denominata "VerificaC19" funziona perfettamente anche in assenza di connessione Internet. Il *device* utilizzato viene connesso, almeno giornalmente, alla rete internet per l'aggiornamento automatico degli identificativi delle certificazioni revocate (cd. *revocation list*), che l'applicazione recupera direttamente dalla Piattaforma nazionale-DGC.

### **QUAL È LA BASE GIURIDICA PER IL TRATTAMENTO?**

Il Titolare svolge dette attività di verifica nel rispetto degli obblighi di legge e in conformità alla vigente disciplina sulla protezione dei dati personali, nell'ambito delle azioni di contrasto alla pandemia da SARS-CoV-2 (*art. 6, lett. c), GDPR*) e per assolvere gli obblighi del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza e protezione sociale (*art. 9, pr.2, lett. b) GDPR*). Il conferimento dei dati è obbligatorio per l'accesso ai luoghi di lavoro così come disposto dalla vigente normativa.

### **A CHI POTREBBERO ESSERE COMUNICATI I MIEI DATI?**

I dati possono essere conosciuti dagli autorizzati al trattamento, come i Verificatori o come il responsabile dell'ufficio del personale. I dati non sono diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte degli Enti accertatori per la dimostrazione dell'adempimento degli obblighi di legge). I dati potrebbero essere richiesti dalle Autorità competenti ai fini del controllo sul rispetto degli obblighi imposti dalla normativa e potrebbero essere comunicati o richiesti dalla Autorità sanitaria competente ai fini della salvaguardia della salute del luogo di lavoro, nonché agli altri soggetti pubblici o privati, come previsto dalla normativa sulla gestione dell'emergenza COVID-19. È possibile che nell'ambito dell'attività di controllo siano coinvolti anche soggetti esterni, ma nella veste di responsabili del trattamento, autorizzati a svolgere dette attività nel rispetto dei principi della disciplina sulla protezione dei dati personali.

### **QUALI SONO I MIEI DIRITTI?**

Il dichiarante può esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR nei limiti e secondo le modalità previste dalla disciplina. Per l'esercizio dei diritti gli interessati possono avvalersi della modulistica presente sul sito web istituzionale. Resta fermo il diritto per l'interessato di proporre reclamo all'Autorità Garante, come previsto dall'art. 77 del GDPR ([www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)) o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 GDPR. Non sono previsti processi decisionali automatizzati, né trasferimenti dei dati in paesi extra UE.